

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1594-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE III E IV

(AFFARI ESTERI — GIUSTIZIA)

(Relatori: **DE POI** per la III Commissione,
DE CINQUE per la IV Commissione)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(BONIFACIO)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(STAMMATI)

il 2 luglio 1977

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla
istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti,
firmata a Basilea il 16 maggio 1972

Presentata alla Presidenza il 14 dicembre 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge in esame costituisce la ratifica e l'esecuzione da parte del nostro paese della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972, in attuazione di una raccomandazione del 1967 dell'Assemblea del Consiglio d'Europa; con tale convenzione si intende soddisfare una esigenza largamente avvertita, sul piano interno ed internazionale, soprattutto in un'epoca di così larghi e facili spostamenti di popolazione, per fare in modo che le disposizioni testamentarie, comunque dettate da una persona, vengano facilmente conosciute dopo la sua morte, onde consentire la più corretta applicazione della sua volontà, in conformità della vigente legislazione civile e tributaria. Finora, infatti, data l'assenza di pubblicità della testamentifazione, soprattutto nella forma olografa, ma anche nelle altre forme testamentarie, i probabili eredi non sono in grado di sapere se, quando e dove il defunto abbia fatto testamento, e debbono perciò far luogo a defatiganti ricerche, con spreco di tempo e di denaro; d'altro canto il notaio o il pubblico ufficiale che abbia ricevuto o custodisca in deposito un testamento può ignorare la circostanza della avvenuta morte del testatore, e pertanto non può procedere alla sua pubblicazione sinché non ne abbia sicura notizia. Da ciò l'esigenza di stabilire un sistema che, sia sul piano interno sia a livello internazionale, possa ovviare a tale inconveniente, consentendo a chiunque ne abbia interesse di venire a conoscenza rapidamente della esistenza di un testamento e del luogo ove esso trovasi, onde chiederne la pubblicazione e procedere quindi alle ulteriori incombenze fiscali e civili.

Il sistema proposto dalla convenzione di Basilea, operante tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa, ma suscettibile di allargamento anche ad altri Stati, si fonda sulla istituzione di un registro dei testamenti su scala nazionale, e non internazionale, per una maggiore praticità di sua immediata attuazione, creando però opportuni ed agili raccordi tra i registri dei singoli Stati aderenti, in modo da consentire un rapido scambio di informazioni tra i diversi registri. Il carattere di personalizzazione dato al registro dei testamenti fa sì che la iscrizione del testamento prescindano da ogni condizione di residenza e di nazionalità del testatore, e possa essere, a sua richiesta, effettuata non solo nel registro dello Stato ove il testamento è redatto o depositato, ma anche presso uno o più altri registri di Stati aderenti alla Convenzione; viene così rimessa alla volontà del testatore la possibilità di dare conveniente pubblicità alla circostanza di aver fatto testamento, estendendola anche ad altri Stati ove egli abbia motivo di ritenere che possano trovarsi, al momento della sua morte, gli aventi interesse alla sua successione. Tale sistema appare congruo alle finalità che si vogliono raggiungere, pur se è auspicabile, in avvenire, e dopo un necessario periodo sperimentale, estendere automaticamente la iscrizione del testamento presso i registri di tutti gli Stati aderenti alla Convenzione, anche in difetto di espressa richiesta, salvo contraria volontà del testatore. Dell'avvenuta iscrizione in uno o più registri nazionali viene rilasciata certificazione, dopo la morte del testatore, su richiesta di chi vi abbia interesse, attraverso collegamenti che i servizi centrali addetti alla registrazione dovranno tra essi stabilire.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Sul piano della normativa interna, sono evidenti i vantaggi per il nostro ordinamento, privo sinora di un tale strumento organizzativo, con grave nocumento per il commercio giuridico, per i rapporti privatistici, per i profili tributari; manca infatti attualmente in Italia un sistema centralizzato di raccolta dei dati sui testamenti prima della loro pubblicazione, per cui chi debba fare ricerche sulla esistenza di un testamento ricevuto o depositato nel nostro paese deve sottoporsi ad estenuanti trafile presso i notai o gli archivi notarili, con gravi disagi ed enorme dispendio. Il disegno di legge redatto dai ministri proponenti risponde quindi largamente alle necessità del nostro sistema giuridico, calando in esso con piena aderenza le norme della convenzione; pertanto appare giovevole ai fini della economia della presente disamina riportarsi integralmente alla relazione che lo accompagna. Non può però non farsi qualche rilievo, per dar ragione degli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite III e IV, e proposti all'esame dell'Assemblea.

Anzitutto, non appare corretto estendere la registrazione anche ai testamenti olografi depositati in modo « fiduciario » presso un notaio o altro pubblico ufficiale, cioè senza la rituale forma di deposito mediante verbale. A tal riguardo l'articolo 4, primo comma, lettera *b*) della convenzione dispone l'obbligo della registrazione di tali testamenti solo nel caso che sia consentito dalla legislazione dello Stato aderente il deposito del testamento senza redazione di apposito verbale; nel nostro diritto, tale figura non è prevista da alcuna norma di legge, sia di carattere generale (codice civile) sia di carattere particolare (ordinamento del notariato). Infatti il codice civile, quando parla di testamento olografo depositato presso un notaio, intende sempre riferirsi al deposito cosiddetto formale, cioè con atto (verbale) di deposito, tant'è che, in caso di sua restituzione o ritiro, da farsi con regolare ed apposito verbale (v. articolo 608 del codice civile), deve prendersene annotazione a margine o in

calce all'atto di deposito; è evidente perciò che è sempre necessario un documento formale da cui risulti l'avvenuto deposito. Il deposito fiduciario presso un notaio è fatto non tanto in considerazione della di lui veste pubblicistica, ma alla stregua di un rapporto di carattere personale e privato, da cui la denominazione di fiduciario, che non crea vincoli od obblighi aventi rilevanza esterna; introdurre nel nostro ordinamento l'obbligo di comunicare al registro generale l'esistenza di un testamento consegnato al notaio non in quanto tale, ma solo come privata persona (e che pertanto potrebbe essere consegnato anche ad altra qualsiasi persona non avente tale veste) porterebbe comunque a dover prevedere la necessità di creare, anche in tal caso, un minimo di documentazione, come un verbale, una ricevuta di consegna, ecc., da cui risulti anzitutto la mancata opposizione del testatore, ed inoltre possano ricavarsi i dati previsti dall'articolo 5 del disegno di legge in esame per la compilazione della scheda, ricadendosi così nella ipotesi di deposito formale. Pertanto, si è proposta la soppressione del numero 5 dell'articolo 4, nel testo originale del disegno di legge, e, conseguentemente, la soppressione di ogni altro riferimento al testamento olografo depositato fiduciarmente nel corpo del medesimo provvedimento.

Si è poi disciplinata in modo più organico la definizione dei soggetti obbligati alla richiesta di iscrizione, comprendendovi espressamente, oltre ai notai, gli esercenti temporanei delle funzioni notarili e gli agenti consolari, nel campo delle rispettive competenze, ed escludendone invece le particolari figure di pubblico ufficiale autorizzato, oltre al notaio, a ricevere testamenti nei casi cosiddetti testamenti speciali (articolo 609 e seguenti del codice civile) e cioè il pretore, il conciliatore, il sindaco, il ministro di culto, il comandante della nave o dell'aeromobile, l'ufficiale delle forze armate o della croce rossa, il cappellano militare; ciò in considerazione delle circostanze eccezionali in cui il testamento è raccolto, e

del fatto che esso viene trasmesso per il deposito all'archivio notarile competente, al quale è stato fatto carico di provvedere a tale richiesta, assicurandosi così il conseguimento dei risultati voluti dalla legge.

Si è anche voluto concedere un più congruo lasso di tempo (dieci giorni) per la trasmissione della scheda all'archivio notarile e per la comunicazione dei dati da questo al registro centrale (tre giorni), per evidenti ragioni di comodità nell'espletamento di tali adempimenti burocratici.

Opportuna appare altresì la sostituzione del certificato di morte (che può essere rilasciato anche da un Comune diverso da quello ove è avvenuto il decesso) all'estratto dell'atto di morte, per la richiesta del certificato delle iscrizioni, escludendo viceversa la possibilità di supplire con una dichiarazione sostitutiva, di notorietà, che potrebbe prestarsi a facili abusi, come in pratica avviene. Si è inoltre concesso un ampio termine di *vacatio legis* per l'obbligo di allegare il certificato delle iscrizioni alla denuncia di successione, al fine di dare possibilità al registro centrale di organizzarsi adeguatamente, soprattutto per la raccolta di dati relativi agli atti soggetti alla iscrizione, e redatti anteriormente all'entrata in vi-

gore del regolamento di attuazione; d'altro canto, senza l'acquisizione dei dati relativi a tali atti, il sistema sarebbe rimasto a lungo zoppicante, e sarebbe entrato a pieno regime solo tra molto tempo. Si è ritenuto però congruo limitare tale periodo, anteriore alla entrata in vigore del regolamento, stabilendone il *dies a quo* alla data del 1° gennaio 1950, operando così, per il passato, sull'arco di un trentennio, che appare sufficiente per una adeguata fotografia della realtà testamentaria. Infine, si è potenziato il personale addetto alla organizzazione del servizio, mediante semplici spostamenti non incidenti sull'organico complessivo, in modo da consentire una più funzionale articolazione del servizio stesso.

Con le modifiche approntate dalla Commissione, delle quali si è data sopra breve illustrazione, limitatamente a quelle più significative, sembra ai relatori che il provvedimento sia stato reso più aderente alla nostra situazione giuridico-amministrativa e pertanto se ne raccomanda all'Assemblea l'approvazione nel testo licenziato dalla Commissione stessa.

DE POI,

Relatore per la III Commissione,

De CINQUE,

Relatore per la IV Commissione.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO)

(Seduta del 7 dicembre 1977)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 della convenzione stessa.

ART. 3.

È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, Ufficio centrale degli archivi notarili, il Registro generale dei testamenti.

ART. 4.

Nel registro generale dei testamenti devono essere iscritti i seguenti atti:

- 1) testamenti pubblici;
- 2) testamenti segreti;
- 3) testamenti speciali;
- 4) testamenti olografi depositati formalmente presso un notaio;
- 5) testamenti olografi fiduciarmente depositati presso un notaio, ove il testatore non si opponga all'iscrizione;
- 6) verbale di pubblicazione dei testamenti olografi non contemplati nei numeri precedenti;
- 7) ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati formalmente presso un notaio; restituzione dei testamenti indicati

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ufficio centrale degli archivi notarili, il registro generale dei testamenti.

ART. 4.

Nel registro generale dei testamenti devono essere iscritti i seguenti atti:

- 1) *identico*;
- 2) *identico*;
- 3) *identico*;
- 4) *identico*;

Soppresso;

- 5) verbale di pubblicazione dei testamenti olografi non contemplati nel numero precedente;
- 6) ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati formalmente presso un notaio; revocazione nonché revocazione

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nel numero 5), ove il testatore non si opponga alla relativa iscrizione; revocazione nonché revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento che secondo i numeri precedenti debba essere iscritto, o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni ai sensi degli articoli 680 e 681 del codice civile.

ART. 5.

Il notaio, entro tre giorni da quando roga o riceve in deposito o comunque partecipa alla formazione di uno degli atti di ultima volontà di cui all'articolo 4, deve chiederne l'iscrizione nel Registro generale dei testamenti trasmettendo all'Archivio notarile una scheda, datata e sottoscritta, contenente le seguenti indicazioni:

- a) forma dell'atto, data dello stesso o del suo deposito;
- b) numero di repertorio;
- c) nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza del testatore;
- d) nome e cognome e sede del pubblico ufficiale che ha ricevuto o è depositario dell'atto.

Lo stesso obbligo incombe agli agenti consolari e alle altre autorità abilitate a ricevere testamenti ai sensi dell'articolo 609 e seguenti del codice civile.

Quando il testatore ne abbia fatta richiesta, il pubblico ufficiale che ha ricevuto o è depositario dell'atto di ultima volontà di cui all'articolo 4, oltre a domandare l'iscrizione anzidetta, deve chiedere al Conservatore del Registro generale dei testamenti l'iscrizione delle indicazioni previste dal primo comma, presso il competente organismo di altro Stato aderente alla Convenzione di Basilea di cui all'articolo 1.

L'Archivio notarile, entro 24 ore dalla ricezione della scheda, deve trasmettere i dati in essa contenuti al Registro generale dei testamenti ai fini dell'iscrizione di cui all'articolo 4.

della revocazione delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento, che secondo i numeri precedenti debba essere iscritto, o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, ai sensi degli articoli 680 e 681 del codice civile.

ART. 5.

Il notaio, entro dieci giorni da quando roga o riceve in deposito o comunque partecipa alla formazione di uno degli atti di ultima volontà di cui all'articolo 4, deve chiederne l'iscrizione nel registro generale dei testamenti trasmettendo all'archivio notarile una scheda, datata e sottoscritta, contenente le seguenti indicazioni:

- a) *identica*;
- b) *identica*;
- c) *identica*;
- d) *identica*.

Lo stesso obbligo incombe agli esercenti temporanei le funzioni notarili.

Quando il testatore ne abbia fatto richiesta, il pubblico ufficiale che ha ricevuto o è depositario dell'atto di ultima volontà di cui all'articolo 4, oltre a domandare l'iscrizione anzidetta, deve chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti l'iscrizione, delle indicazioni previste dal primo comma, presso il competente organismo di altro Stato aderente alla convenzione di Basilea.

L'archivio notarile, entro tre giorni dalla ricezione della scheda, deve trasmettere i dati in essa contenuti al registro generale dei testamenti ai fini dell'iscrizione di cui all'articolo 4.

ART. 6.

Chiunque crede di avervi interesse può chiedere al Conservatore del Registro generale dei testamenti, allegando un estratto dell'atto di morte del testatore ovvero una dichiarazione sostitutiva dello stesso nei casi previsti dall'articolo 2, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o copia autentica del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza dichiarativa di morte presunta, un certificato cumulativo di tutte le iscrizioni esistenti nel Registro relativamente alla persona defunta.

Il certificato di cui al primo comma può essere richiesto, tramite il Conservatore del Registro generale dei testamenti, all'organismo competente di altro Stato aderente alla Convenzione di Basilea, allegando un estratto dell'atto di morte od altra prova ritenuta sufficiente dell'avvenuto decesso secondo l'ordinamento dello Stato richiesto.

ART. 7.

Per il rilascio del certificato di cui al primo comma dell'articolo precedente, è dovuto al Registro generale il pagamento della tassa di lire 10.000; il richiedente deve, inoltre, anticipare l'importo dei valori bollati.

Per ogni richiesta di iscrizione di un atto di cui all'articolo 5 nel Registro di uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Basilea, ovvero del certificato di cui al secondo comma dell'articolo 6 è dovuto al Registro generale il doppio del diritto fisso previsto dall'articolo 28, capoverso, della tariffa notarile approvata con decreto ministeriale 20 giugno 1973 e successive modificazioni.

I certificati richiesti per esclusivo uso di ufficio dalle Amministrazioni dello Stato o dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza sono rilasciati gratuitamente.

ART. 6.

Chiunque crede di averne interesse può chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti, allegando il certificato di morte del testatore o copia autentica del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza dichiarativa di morte presunta, un certificato cumulativo di tutte le iscrizioni esistenti nel registro relativamente alla persona defunta.

Il certificato di cui al comma precedente può essere richiesto, tramite il conservatore del registro generale dei testamenti, all'organismo competente di altro Stato aderente alla convenzione di Basilea, allegando un certificato di morte od altra prova ritenuta sufficiente dell'avvenuto decesso secondo l'ordinamento dello Stato richiesto.

ART. 7.

Identico.

Per ogni richiesta di iscrizione di un atto di cui all'articolo 5 nel registro di uno degli Stati aderenti alla convenzione di Basilea, ovvero del certificato di cui al secondo comma dell'articolo 6, è dovuto al registro generale il doppio del diritto fisso previsto dal secondo comma dell'articolo 28 della tariffa notarile approvata con decreto ministeriale 20 giugno 1973.

Identico.

ART. 8.

Il Conservatore del Registro generale dei testamenti, oltre a quanto previsto negli articoli 5 e 6, è tenuto a fornire gratuitamente le indicazioni relative alle iscrizioni dei testamenti agli organismi competenti degli altri Stati aderenti alla Convenzione che ne facciano domanda e ad eseguire, a richiesta dei medesimi, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione stessa, le iscrizioni nel Registro generale dei testamenti.

La domanda intesa ad ottenere le indicazioni di cui al primo comma deve essere corredata, a pena di improcedibilità, da uno dei documenti previsti dall'articolo 6, primo comma.

ART. 9.

Alla dichiarazione presentata a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, deve essere allegato anche il certificato delle iscrizioni sul Registro generale dei testamenti.

In caso di omissione si applica il disposto dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica citato nel comma precedente.

ART. 10.

Per ogni atto annotato nei Repertori di cui all'articolo 66 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per il quale è disposta l'iscrizione nel Registro generale dei testamenti dall'articolo 4 della presente legge, le parti debbono — a mezzo del notaio e con le modalità di cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 22 novembre 1954, n. 1158 — corrispondere all'Archivio notarile distrettuale una tassa di iscrizione nella misura del 20 per cento

ART. 8.

Identico.

La domanda intesa ad ottenere le indicazioni di cui al comma precedente deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da uno dei documenti previsti dal primo comma dell'articolo 6.

ART. 9.

Identico.

Identico.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto decorso un quinquennio dall'entrata in vigore del regolamento di cui al successivo articolo 18.

ART. 10.

Per ogni atto annotato nei repertori di cui all'articolo 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per il quale è disposta l'iscrizione nel registro generale dei testamenti dall'articolo 4 della presente legge, le parti debbono — a mezzo del notaio e con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 39 della legge 22 novembre 1954, n. 1158 — corrispondere all'archivio notarile distrettuale una tassa di iscrizione nella misura del venti per

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'onorario notarile stabilito per l'atto originale.

La richiesta di iscrizione o di restituzione del testamento olografo depositato fiduciarmente nel Registro generale dei testamenti, alle condizioni di cui all'articolo 4, è a tali fini assimilata all'atto annotato di cui al comma precedente.

Ove il testamento sia depositato presso l'Archivio notarile le parti corrispondono direttamente a quest'ultimo la tassa di iscrizione dovutagli per le operazioni di cui al primo comma.

ART. 11.

Per la trasmissione della scheda all'Archivio notarile distrettuale di cui all'articolo 5, primo comma, è dovuto al notaio lo stesso diritto spettantegli per la trasmissione della copia del testamento pubblico.

ART. 12.

Per gli atti annotati nel Repertorio di cui all'articolo 69, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e menzionati negli articoli 17 e 18 della relativa tabella, ove siano richiamati anche dall'articolo 4 della presente legge, le parti debbono altresì corrispondere all'Ufficio consolare una tassa di iscrizione nella misura del 20 per cento dei diritti stabiliti nella sezione II della tabella stessa.

ART. 13.

Il Conservatore dell'Archivio notarile, che procede, a norma del quarto comma dell'articolo 112 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, alla apertura, pubblicazione e restituzione dei testamenti olografi o alla restituzione dei testamenti segreti, depositati in archivio, nei casi previsti dall'articolo 4 della presente legge, deve, entro tre giorni, trasmettere apposita scheda

cento dell'onorario notarile stabilito per l'atto originale.

Soppresso.

Ove il testamento sia depositato presso l'archivio notarile le parti corrispondono direttamente a quest'ultimo la tassa di iscrizione dovuta per le operazioni di cui al comma precedente.

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Per gli atti annotati nel repertorio di cui al terzo comma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e menzionati negli articoli 17 e 18 della relativa tabella, ove siano richiamati anche dall'articolo 4 della presente legge, le parti debbono altresì corrispondere all'ufficio consolare una tassa di iscrizione nella misura del venti per cento dei diritti stabiliti nella tabella stessa.

ART. 13.

Il conservatore dell'archivio notarile che ha redatto i verbali di richiesta previsti dall'ultimo comma dell'articolo 61 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, o proceduto alle operazioni di cui al quarto comma dell'articolo 112 della stessa legge ovvero ricevuto in deposito testamenti speciali deve chiederne l'iscrizione, trasmettendo entro tre giorni al registro genera-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

contenente le indicazioni richieste dall'articolo 5, al Registro generale dei testamenti, chiedendo l'iscrizione di tali atti.

L'Autorità consolare che abbia ricevuto gli atti di cui agli articoli 17 e 18 della tabella sezione II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, deve, entro 3 giorni, darne notizia con apposita scheda all'Archivio notarile distrettuale del luogo di ultima residenza in Italia del testatore o, se questi non ha mai avuto residenza in Italia, all'Archivio notarile distrettuale di Roma.

L'Archivio notarile provvede quindi a norma dell'articolo 5, ultimo comma.

ART. 14.

L'Archivio notarile distrettuale deve senza indugio effettuare adeguati controlli delle schede pervenute, in particolare raffrontandone i dati con quelli di cui agli articoli 65 e 66, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

ART. 15.

Nessun certificato può essere spedito né alcuna notizia può essere data relativamente alla esistenza o meno di iscrizioni durante la vita del testatore.

L'inosservanza delle disposizioni della presente legge, ove il fatto non costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 10 mila a lire 60 mila.

Il Conservatore del Registro generale dei testamenti o il Capo degli Archivi notarili determinano, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione.

le i dati di cui al primo comma dell'articolo 5.

L'autorità consolare che ha ricevuto gli atti di cui agli articoli 17 e 18 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, deve chiederne l'iscrizione trasmettendo, entro dieci giorni e con apposita scheda, i dati summenzionati all'archivio notarile distrettuale del luogo di ultima residenza in Italia del testatore o, se questi non ha mai avuto residenza in Italia, all'archivio notarile distrettuale di Roma.

Identico.

Gli archivi notarili distrettuali continuano a tenere, anche con sistemi elettronici o meccanografici, l'indice previsto dall'ultimo comma dell'articolo 154 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dall'articolo 27 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito in legge dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

Identico.

Identico.

Il conservatore del registro generale dei testamenti e i capi degli archivi notarili, nella rispettiva competenza, determinano, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I proventi delle sanzioni sono devoluti all'Amministrazione degli Archivi notarili.

Si applicano altresì gli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

ART. 16.

L'articolo 6 della legge 28 luglio 1961, n. 723, che ha modificato l'articolo 5 della legge 19 luglio 1957, n. 588, è sostituito dal seguente:

« Per disimpegnare i servizi amministrativi, contabili e automobilistico sono assegnati all'Ufficio centrale degli archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia 53 impiegati, appartenenti ai ruoli e al personale degli Archivi notarili, dei quali 11 della carriera direttiva, 10 della carriera di concetto, 18 della carriera esecutiva, 10 della carriera ausiliaria addetta agli uffici e 4 di quella addetta al servizio degli automezzi.

Oltre ai predetti non possono esservi assegnati impiegati di altre amministrazioni, anche se dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.

All'Ufficio centrale, ordinato in tre divisioni, è preposto un dirigente generale che esercita le funzioni di Conservatore del Registro generale dei testamenti e di Capo del personale degli Archivi notarili.

I posti di funzione di direttore di divisione e di conservatore capo di archivio notarile, previsti dal quadro G della tabella IV dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono portati rispettivamente a 3 ed a 11 ».

I proventi delle sanzioni sono devoluti all'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

Identico.

ART. 16.

L'articolo 8 della legge 17 maggio 1952, n. 629, modificato dalle leggi 19 luglio 1957, n. 588, e 28 luglio 1961, n. 723, è sostituito dal seguente:

Identico.

Identico.

All'ufficio centrale, ordinato in quattro divisioni, è preposto un dirigente generale che esercita anche le funzioni di conservatore del registro generale dei testamenti e di capo del personale degli archivi notarili ».

Soppresso.

ART. 16-bis.

I posti di funzione di direttore di divisione e di conservatore capo di archivio notarile, previsti dal quadro G della tabella IV dell'allegato II al decreto del

ART. 17.

La spesa occorrente per l'attuazione della presente legge, prevista in lire 300 milioni, farà carico al bilancio dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, che vi provvederà con le maggiori entrate disposte negli articoli che precedono ed, all'occorrenza, con prelevamenti dal fondo dei sopravanzi.

ART. 18.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Le iscrizioni, le certificazioni e gli altri adempimenti previsti dalla presente legge potranno essere richiesti dalla data dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente.

Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono portati rispettivamente a 4 ed a 10.

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Identico.

Identico.

Nel predetto regolamento saranno previste le modalità per la progressiva acquisizione dei dati relativi agli atti di cui al precedente articolo 4, a partire dal 1° gennaio 1950 fino alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.